



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (DPCM 5 DICEMBRE 2013 N. 159 E DECRETO 7 NOVEMBRE 2014) NELL'EROGAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con deliberazione consiliare n° 59 di reg. del 17/10/2019

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE

PREAMBOLO.....	pag.	1
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI		
ART. 1 – OGGETTO.....	pag.	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag.	3
ART. 3 – DESTINATARI.....	pag.	3
TITOLO II - DEFINIZIONI		
ART. 4 – GLOSSARIO.....	pag.	4
ART. 5 – DSU ED ATTESTAZIONE ISEE.....	pag.	4
ART. 6 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI.....	pag.	4
ART. 7 – EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.....	pag.	4
TITOLO III – GESTIONE DEI PROCEDIMENTI		
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.....	pag.	5
ART. 9 – PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITA' IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI.....	pag.	5
ART. 10 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI.....	pag.	6
ART. 11 – ISEE CORRENTE.....	pag.	6
ART. 12 – VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE.....	pag.	6
ART. 13 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	pag.	7
ART. 14 – SOGLIE DI ACCESSO E FASCE DI CONTRIBUZIONE.....	pag.	7
ART. 15 – CRITERI GENERALI PER I SERVIZI A TARRIFAZIONE.....	pag.	7
ART. 16 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE.....	pag.	7
ART. 17 – CRITERI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO.....	pag.	8
ART. 18 – BANCA DATI ISEE.....	pag.	9
TITOLO IV – CONTROLLI		
ART. 19 – PREMESSE E FINALITA'.....	pag.	9
ART. 20 – CONTROLLI DELL'ENTE.....	pag.	9
ART. 21 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO.....	pag.	10
ART. 22 – SANZIONI.....	pag.	11
ART. 23 – NORME FINALI.....	pag.	11

Preambolo

L'Amministrazione comunale di Val Liona intende, con questo Regolamento, assicurare agli aventi diritto il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale in base a criteri di trasparenza ed al principio di equilibrio di bilancio, ponendo particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e patrimonio di ciascuno.

Disciplina quindi i criteri d'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale e la fruizione dei servizi sociali, quali funzioni attribuite all'Ente locale nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio-assistenziali integrati è la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in collaborazione con il settore sanitario e nel rispetto delle competenze dei soggetti previsti dalla Legge 328/2000.

L'obiettivo primario è di creare soluzioni mirate ai bisogni essenziali dei singoli, delle famiglie e della collettività, attivando processi inclusivi e favorendo il mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita, familiare e locale, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di copertura finanziaria.

Il Comune persegue obiettivi di salute sociale dei cittadini, di prevenzione e cura delle fragilità e del disagio, sviluppando i servizi alla persona anche nell'ottica della sussidiarietà, promuovendo le capacità individuali e le reti familiari, sostenendo progetti in sinergia con altre realtà operanti sul territorio.

Mediante l'attuazione degli interventi e delle prestazioni sociali contemplati nel presente regolamento, il Comune intende prevenire, superare e/o ridurre le condizioni di bisogno, disagio, emarginazione di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, ed al contempo favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del suo nucleo familiare.

Il Comune, in qualità di ente titolare di funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto degli interventi e servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione, gestione ed erogazione degli stessi, principalmente nei seguenti settori:

- interventi economici di supporto al reddito familiare;
- servizi sociali di sostegno alla domiciliarità;
- interventi a tutela di minori;
- interventi economici a favore di anziani e disabili inseriti in strutture residenziali;
- agevolazioni ed interventi per supportare l'utilizzo di servizi scolastici e socio-educativi.

Il presente Regolamento sarà soggetto a pronta revisione in caso di modifica dei testi normativi di riferimento, o di approvazione di nuove discipline nazionali e regionali, nonché a seguito di eventuale approvazione – da parte della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS – di regolamenti, protocolli, accordi atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione agli interventi e prestazioni sociali erogati dal Comune.

2. Il presente Regolamento recepisce il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" ed il Decreto 7 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

3. Il presente Regolamento integra – e ove incompatibile, sostituisce - ogni altra disciplina comunale, data anche in forma regolamentare, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del Regolamento stesso.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della Legge 328/2000 e dell'art. 128 del D.Lgs. 112/1998, per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

5. Il Comune definisce, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, il sistema dei servizi sociali di competenza nell'ambito del seguente quadro normativo di riferimento essenziale:

- Costituzione Italiana, ed in particolare gli articoli 2, 32 e 38
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (Carta di Nizza)
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 (Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
- DPCM 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 (Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema di controllo dell'ISEE)
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)
- Decreto del del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPCM 159/2013)
- Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)
- Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione
- in ambito distrettuale, corrispondente all'ambito ULSS, costituisce inoltre riferimento fondamentale il Piano di Zona, in attuazione al più ampio Sistema Socio-Sanitario della Regione Veneto, alla quale si fa rimando anche per l'attuazione delle politiche in materia di istruzione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il DPCM 159/2013 definisce puntualmente gli ambiti di applicazione dello strumento ISEE attraverso la definizione di “prestazioni sociali agevolate”, “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” e “prestazioni agevolate rivolte a minorenni” di cui all'articolo 1 del Decreto. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano quindi alle prestazioni erogate dall'Ente che non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, oppure non limitate dal possesso di tali requisiti ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, compresi gli interventi di assistenza economica a sostegno di nuclei in difficoltà.

2. I servizi di competenza dell'Ente ai sensi del comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in base al seguente elenco:

- ✓ Interventi di supporto economico (assistenza economica straordinaria)
- ✓ Fondo Sostegno Affitti Regionale
- ✓ Contributi a sostegno della genitorialità
- ✓ Assegno regionale ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
- ✓ Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali
- ✓ Servizi residenziali diurni e/o notturni (dormitori, centri di accoglienza, ecc.)
- ✓ Assistenza domiciliare
- ✓ Telesoccorso
- ✓ Pasti a domicilio
- ✓ Soggiorni climatici
- ✓ Bonus energetici
- ✓ Buoni regionali (quali Buono libri – Buono-scuola)
- ✓ Impegnativa cura domiciliare

3. Ogni altro servizio comunale educativo, scolastico, assistenziale di successiva attivazione o istituzione che preveda agevolazioni tariffarie, benefici di natura economica, o soglie di accesso al servizio stesso, collegate al valore ISEE o ISE, è comunque soggetto al presente Regolamento.

4. Spetta alla Giunta Comunale determinare periodicamente - per ogni singolo servizio comunale - la tariffa da applicare, ed il numero ed il valore di fasce ISEE alle quali potranno corrispondere tariffe differenziate, specificando sempre i casi o la fascia oltre la quale è prevista la tariffa massima, ed i casi o la fascia corrispondente alla tariffa minima.

5. In caso di servizio a tariffa unica non è richiesta l'Attestazione ISEE, salvo che sia comunque previsto un determinato valore ISEE per l'accesso al servizio. Non è richiesto l'ISEE per eventuali facilitazioni applicate esclusivamente in base ad altri parametri, come la composizione del nucleo familiare (ad es. presenza di più figli minori, o di soggetti ultrasessantacinquenni, ecc.), la pluriutenza (ad es. sconti forfettari in caso di più iscritti allo stesso servizio), oppure previste per un determinato target di popolazione a prescindere dal valore ISEE (ad es. a favore di soggetti disabili).

6. Ogni qualvolta è richiesto il valore ISEE, la mancata indicazione determina automaticamente l'applicazione della tariffa massima di contribuzione, o l'esclusione dal servizio qualora un determinato valore ISEE sia richiesto ai fini dell'accesso alla prestazione.

7. Per nessun servizio comunale è previsto un valore soglia ISEE al di sotto del quale si determina in modo automatico l'esenzione totale dal pagamento. Si dà atto che fanno attualmente eccezione il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio di telesoccorso- telecontrollo, per i quali il vigente Piano Locale Domiciliarità dell'U.L.S.S. 8 Berica – Distretto Ovest - prevede una fascia di esenzione dalla compartecipazione.

8. Per i servizi di competenza statale o regionale ovvero di altri enti, e per i quali il Comune risulti punto istruttore e/o ente erogatore, si fa riferimento alla corrispondente disciplina per individuare soglie di accesso, scaglioni ISEE e parametri a cui collegare le corrispondenti agevolazioni.

Art. 3 – Destinatari

1. Possono richiedere le prestazioni comunali i soggetti residenti nel territorio comunale, italiani, comunitari e stranieri in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (art.

41 D.Lgs. 286/1998). Ai profughi, rifugiati e richiedenti asilo, stranieri con permesso umanitario, apolidi e comunque a tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione riconosciuta a livello internazionale, sono garantite le misure di

prima assistenza di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Comune attiva altresì eventuali interventi a favore di soggetti temporaneamente presenti sul proprio territorio allorchè ricorrano condizioni di emergenza ed indifferibilità dell'intervento, e non sia possibile indirizzare gli interessati ai servizi di appartenenza territoriale: in tali ipotesi, gli uffici comunicano la situazione di bisogno emergenziale al Comune/Stato competente, richiedendo gli oneri corrispondenti e riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per gli oneri sostenuti.

3. Per i benefici in relazione ai quali il Comune è individuato quale ente erogatore per conto di altri soggetti, si fa riferimento alla corrispondente normativa di rango superiore e le eventuali modalità nella medesima contemplate in caso di recupero di somme dovute all'Ente da parte del beneficiario del contributo.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 4 – Glossario

1. Per l'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 - dalla lettera a) alla lettera o) - del DPCM 159/2013, e le dettagliate esplicitazioni di cui ai successivi articoli 2 (ISEE), 3 (nucleo familiare), 4 (ISR), 5 (ISP), 6 (prestazioni agevolate di natura socio- sanitaria), 7 (prestazioni agevolate rivolte a minorenni), 9 (ISEE corrente), 10 (DSU) del medesimo Decreto.

2. Per "fascia economica" si intende la fascia di contribuzione a cui appartiene il richiedente la prestazione, determinata in base a scaglioni di valore ISEE; per "tariffa minima" si intende la quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore ISEE del nucleo familiare; per "tariffa massima", il valore massimo di compartecipazione dell'utenza per il servizio richiesto.

Art. 5 – DSU ed Attestazione ISEE

1. Il richiedente presenta - in riferimento al nucleo familiare di appartenenza - un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. La DSU è presentata ai Centri di Assistenza Fiscale, o alla competente sede territoriale dell'INPS, nonché all'INPS in via telematica attraverso modalità di compilazione assistita. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante il calcolo dell'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale. La stessa può essere utilizzata, per il periodo di validità, da tutti i componenti il nucleo familiare nella stessa indicati e per le prestazioni parimenti riportate.

3. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

5. L'ISEE può differire in base alla tipologia della prestazione richiesta – secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013 – limitatamente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria o rivolte a minorenni, in caso di genitori non conviventi e non coniugati.

Art. 6 – Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

1. Le prestazioni comunali sono di norma erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei destinatari, salvo il caso in cui sia prevista la gratuità del servizio per disposizione di legge o dell'Amministrazione comunale, o in base a documenti di programmazione sovracomunale (piano di zona, piano locale domiciliarità e simili).

Art. 7 – Effetti del mancato versamento della quota di compartecipazione

1. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione da parte del richiedente, il Comune – previa formale messa in mora:

a) attiva, ove possibile e secondo le direttive dell'Amministrazione comunale, l'eventuale interruzione delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

b) agisce per il recupero coattivo del credito, concordando previamente l'eventuale rateizzazione;

c) sospende il debitore dall'accesso ad altre future agevolazioni per un periodo determinato e/o fino al risanamento del debito pregresso.

TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 8 - Presentazione delle istanze

1. L'accesso alle prestazioni avviene tramite domanda, presentata dal diretto interessato, da suo delegato o amministratore di sostegno, ovvero – in caso di minori o persone incapaci – dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. In casi particolari (in adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi, su invio da parte di strutture sanitarie o socio-sanitarie finalizzato a garantire la continuità assistenziale, o segnalazioni di terzi) la presa in carico può essere attivata d'ufficio; in tali casi, il Servizio Sociale prende contatti con il diretto interessato, acquisendo informazioni per la valutazione professionale ed il consenso al fine dell'attivazione dell'intervento, ed interpellando i servizi specialistici per una valutazione multidisciplinare, ove necessario.
3. Al fine di agevolare la presentazione delle istanze, il Comune predispone di norma un modello di domanda, indicando in calce la documentazione utile ai fini dell'istruttoria.
4. La documentazione da allegare – sussistendone le condizioni – si intende validamente prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente: resta a carico del dichiarante ogni effetto dell'erronea o infedele dichiarazione, sul piano amministrativo e penale, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e dell'art. 483 del codice penale. L'esibizione dell'attestazione ISE/ISEE può essere prevista nell'interesse del dichiarante medesimo.
5. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, è possibile presentare la richiesta accompagnata dalla sola ricevuta di presentazione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del DPCM 159/2013. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'Attestazione relativa all'ISEE, interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo. Ove possibile, il Comune fissa quindi la scadenza delle procedure di competenza in modo da acquisire le attestazioni ISEE in tempo utile per completare l'istruttoria entro il termine ultimo di conclusione del procedimento; laddove sia essenziale acquisire il valore ISEE entro un termine previsto in via perentoria per la trasmissione delle domande o la compilazione della graduatoria, la domanda carente viene esclusa, salvo che risulti possibile procedere all'inserimento provvisorio ed alla eventuale esclusione in sede di successivo riparto dei fondi o definizione dell'ammissione a beneficio.
6. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente, indicando - in caso di non accoglimento - le modalità di presentazione del ricorso.

Art. 9 - Procedimenti di accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

1. I procedimenti regolati dal presente articolo riguardano l'accertamento, da parte del Servizio Sociale, delle seguenti fattispecie:
 - a) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6, comma 3 lettera b2) del DPCM 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) del citato DPCM per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e non coniugati tra loro.
2. L'avvio del procedimento avviene ad istanza della parte che chiede l'accertamento, mediante presentazione di domanda circostanziata e corredata di idonea documentazione, quale (a titolo esemplificativo e non esaustivo): certificazione di irreperibilità anagrafica del soggetto di cui si intende far valere l'estraneità; denuncia all'autorità giudiziaria per mancato mantenimento del figlio, o mancata corresponsione degli alimenti; inesistenza di conti correnti, depositi e altre forme di gestione del denaro cointestati, o con delega ad operare; assenza di immobili in comproprietà, o comunque di atti da cui risulti una gestione condivisa delle proprietà (affitto, comodato, assegnazione...); assenza di rapporti di tipo lavorativo e/o di interessi economici congiunti (contratti di lavoro tra le parti, società costituite tra le parti, eccetera).
3. L'Assistente sociale – avvalendosi dell'eventuale ausilio di altri servizi territoriali, della Polizia Locale, dell'ufficio tributi e della Guardia di Finanza - cura l'istruttoria e trasmette proposta motivata (con esito positivo, negativo, o segnalando l'impossibilità di dichiarare l'estraneità per l'assenza di idonei elementi di prova) al Responsabile del Settore, che con proprio atto determina la conclusione del procedimento.
4. Gli atti di accertamento vanno presentati ai CAF con la documentazione necessaria per la compilazione della DSU.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di accertamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale sospensione ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

1. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo, salvo che non sia già compreso nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Il Comune in tal caso opera ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DPCM 159/2013.

2. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso in cui la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, in quanto in tale ipotesi l'ISEE è necessario a determinare l'importo della retta.

Art. 11 – ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore (superiore al 25% dell'ISR calcolato in via ordinaria), e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni della situazione lavorativa previste dall'art. 9, comma 1 del DPCM 159/2013.

2. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Ai fini dell'accesso ai servizi o alle agevolazioni tariffarie comunali, l'ISEE corrente ha comunque la validità di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 - Validità ed aggiornamento dell'Attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione, oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di competenza del Comune, con le seguenti precisazioni:

a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione deve comunque essere presentata entro la data di scadenza del bando, integrando la domanda già eventualmente presentata;

b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi periodici o ripetuti in base a scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad una agevolazione più conveniente;

c) per i servizi educativi e scolastici, la dichiarazione presentata al momento dell'istanza, nei termini annualmente previsti per la concessione delle corrispondenti agevolazioni tariffarie, vale per l'intero anno educativo/scolastico e comporta l'applicazione della corrispondente tariffa fino alla fine dell'anno scolastico di riferimento. E' fatta salva la possibilità di far valere una nuova DSU per l'accesso ad una fascia tariffaria più favorevole solo per i richiedenti già ammessi a beneficio all'inizio dell'anno scolastico;

d) per i servizi domiciliari (telesoccorso, pasti a domicilio, SAD) e l'integrazione delle rette di ricovero, la nuova DSU può essere presentata dalla scadenza della precedente (quindi dal 16 gennaio) ed entro il 28 febbraio di ogni anno, ed ha effetto per il calcolo del beneficio spettante fin dal mese di marzo;

e) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socio- assistenziali individuali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo previsto dal progetto, ma comunque non oltre il termine dell'anno solare di riferimento.

3. Qualora, nei casi consentiti, il cittadino presenti una nuova DSU al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla presentazione dell'Attestazione contenente il calcolo ISEE.

4. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013. In tale ipotesi, la presentazione della DSU aggiornata deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta: se il requisito ISEE si è mantenuto entro lo stesso scaglione, il beneficio spettante è fatto salvo anche per gli eventuali periodi intermedi.

5. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il beneficio concesso è sospeso e si applica la tariffa massima fino al mese successivo alla ricezione della nuova Attestazione, ovvero si sospende il pagamento dell'eventuale contributo spettante: ricorrendo tale ipotesi, non si effettuano conguagli per i periodi pregressi per i quali è stata applicata la tariffa

intera, oppure si procede a rideterminare l'entità dell'eventuale contributo precedentemente quantificato.

6. Non sono ammesse e valutate domande presentate oltre i termini di scadenza previsti.

Art. 13 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. In sede di disciplina dei singoli servizi, è facoltà del Comune prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

2. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con periodica deliberazione della Giunta comunale, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie, e ferme restando l'eventuale programmazione a livello di ULSS per garantire politiche tariffarie omogenee nell'ambito di riferimento.

Art. 14 - Soglie di accesso e fasce di contribuzione

1. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri enti ovvero oggetto di programmazione sovracomunale.

2. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1 possono essere rivalutate annualmente dalla Giunta Comunale con specifico atto sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di incremento positivo, oppure essere rideterminate in base alle risorse di bilancio ed ai costi del servizio.

Art. 15 – Criteri generali per i servizi a tariffazione

1. Fatta salva la possibilità o meno di applicare lo strumento ISEE, e la sua non applicazione in caso di definizione di servizi con tariffa unica per tutti gli utenti, si applicano i seguenti criteri:

a) determinazione di fasce tariffarie in base a scaglioni di valori ISEE, indicando la soglia sopra cui si applica la tariffa massima e sotto cui spetta l'attribuzione della tariffa minima di contribuzione;

b) salvo diversa espressa previsione, salvaguardia dell'accesso al servizio anche in caso di mancata presentazione dell'Attestazione ISEE con applicazione della tariffa massima.

2. Nell'ipotesi in cui l'ammissione al beneficio dell'agevolazione tariffaria sia collegata alla formazione di una graduatoria in relazione alle risorse disponibili, nel corrispondente bando saranno indicati anche modalità e criteri per l'ammissione a beneficio fino a concorrenza delle risorse stesse.

Art. 16 – Criteri per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale

1. Ai fini del presente Regolamento, nella voce "contributi economici" è ricompresa la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di diverso genere (quali ad esempio la fruizione di una proprietà pubblica, o l'attribuzione di una utilità che non comporta l'erogazione di una somma di denaro) a favore di persone fisiche, che si concretizzano in interventi di carattere assistenziale tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, ed in particolare al superamento dello stato di indigenza o di un particolare stato di difficoltà o fragilità della famiglia o della persona, o alla prevenzione dell'insorgenza di tali situazioni.

2. Per l'erogazione dei contributi – laddove non siano diversamente disciplinati da normativa statale o regionale – i Servizi Sociali effettuano una valutazione socio-economica della situazione del nucleo familiare del richiedente, tramite il valore ISEE, gli strumenti di valutazione professionale e gli ulteriori criteri individuati dalla Giunta comunale al fine di non lasciare completa discrezionalità agli operatori. La Giunta può altresì determinare un tetto massimo mensile e/o annuo al contributo concedibile, un numero massimo di erogazioni a favore del medesimo nucleo nell'anno solare di riferimento o in un determinato periodo di tempo, un importo minimo al di sotto del quale il contributo non sarà dovuto.

3. La condizione di accesso all'erogazione è di norma legata al superamento o meno di una soglia ISEE, convenzionalmente agganciata al valore annuo della pensione minima INPS.

4. La misura mensile massima del contributo concedibile è data dalla differenza tra soglia ISEE convenzionale e valore ISEE del richiedente, divisa in dodicesimi, da rapportare comunque alla effettiva condizione socio-economica del nucleo, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta ai sensi del comma 1 (tenendo conto, ad esempio, di: numerosità del nucleo, incidenza del numero di componenti minori e di quelli in età lavorativa, durata dello stato di disoccupazione dei componenti adulti, percezione di altri aiuti, sostenibilità del canone di locazione, eccetera).

5. Anche in caso di superamento della soglia ISEE convenzionale, pari al valore annuo della pensione minima INPS, in ragione di specifiche condizioni di bisogno legate a situazioni particolarmente fragili dal punto di vista sociale, potranno comunque essere predisposti piani personalizzati di intervento, comprendenti anche la misura del contributo concedibile, al fine di rispondere alle finalità di cui al comma 1.
6. Al ricorrere di gravi situazioni di pericolo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: imminente perdita della casa, distacco delle utenze di gas ed elettricità, sostegno nella ricerca di una nuova sistemazione alloggiativa), possono essere concessi contributi straordinari nella misura massima stabilita dalla Giunta comunale, per non più di una volta in 12 (dodici) mesi a favore del medesimo nucleo familiare.
7. I beneficiari sono tenuti a collaborare con i Servizi Sociali per realizzare l'intervento che li coinvolge, ed a rendicontare in merito alla effettiva destinazione del contributo erogato, nonché a partecipare – in relazione alle proprie condizioni – alla copertura del costo delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Gli interventi assistenziali sono disposti fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, fatti salvi eventuali bandi per interventi specifici.

Art. 17 – Criteri per l'integrazione delle rette di ricovero

1. In caso di richiesta di intervento integrativo della retta per il ricovero in strutture a ciclo continuativo (centri servizi, comunità alloggio, comunità residenziale, residenze sanitarie assistite, ecc.), i Servizi Sociali operano come segue:
 - a) per gli assistiti soli in vita e con redditi e patrimonio mobiliare non sufficienti alla copertura della retta, ovvero per quelli appartenenti a nuclei familiari come definiti all'art. 6 del DPCM 159/2013 con valore ISEE inferiore all'importo annuo della retta, il Comune contribuisce alla copertura del residuo della retta che non sia autonomamente sostenibile. L'importo a carico dell'Ente risulta dalla retta applicata al netto dei redditi e patrimoni mobiliari dell'assistito, fatta salva altresì la quota mensile per le cosiddette spese personali, nella misura annualmente determinata dalla Giunta comunale;
 - b) si segue il medesimo procedimento istruttorio qualora il valore ISEE sia inferiore ad una soglia massima ISEE, convenzionalmente agganciata al valore annuo della pensione minima INPS;
 - c) negli altri casi - fatta salva diversa motivata proposta in base alla valutazione professionale dell'Assistente sociale, vistata dall'Assessore ai Servizi sociali - il contributo annuo comunale è ordinariamente determinato applicando la seguente formula: $(\text{valore ISEE-retta annua}) * (\text{valore ISEE/soglia convenzionale ISEE})$;
 - d) il Servizio Sociale presenta motivata proposta per la quantificazione dell'entità del contributo comunale anche nel caso in cui nel nucleo di appartenenza vi siano familiari economicamente dipendenti dal soggetto per cui è richiesta la prestazione (ad esempio un coniuge privo di mezzi di sostentamento propri, o con mezzi insufficienti), o di spese straordinarie a carico del soggetto assistito (quali ad esempio spese odontoiatriche, mutui residui).
2. Qualora dalla DSU risulti la presenza di beni mobili registrati o immobili in capo all'assistito, che non siano adibiti ad abitazione del coniuge o dei figli, l'Amministrazione comunale procede alla definizione di accordi per l'alienazione o locazione dei beni medesimi. Il ricavato deve essere vincolato al pagamento della retta.
3. In ogni caso la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal soggetto assistito per la quota sociale della retta, con conseguente titolo del Comune di rivalersi sull'asse ereditario, ovvero di recuperare le somme dall'assistito stesso in caso di accertamento di successive sopravvenienze (anche a seguito di alienazioni di beni di cui al comma precedente, percezione di somme arretrate, e simili ipotesi).
4. La quota assunta a carico del Comune viene liquidata periodicamente a favore della struttura di ricovero per conto del beneficiario assistito, in deduzione della quota alberghiera a carico dello stesso ospite.
5. I rapporti giuridici con la struttura di ricovero intercorrono direttamente con il soggetto ospite, o chi ne cura gli interessi. Per i soggetti soli in vita, laddove ne ricorra l'esigenza, si attiverà il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, direttamente o in accordo con la struttura ospitante.
6. Per le strutture a ciclo diurno per anziani, disabili e minori, l'entità dell'intervento economico comunale sarà valutato in accordo con i servizi territoriali proponenti (Centro Salute Mentale, Disabilità, Tutela Minori, ecc.) o con il richiedente la prestazione.

Art. 18 - Archivio dati ISEE e controlli

1. I servizi informatici predispongono un database in cui verranno registrati i dati essenziali dei beneficiari, dei valori ISEE e dei benefici assegnati.
2. Il database sarà condivisibile dagli uffici interessati alla concessione di prestazioni agevolate, nel rispetto della

riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
4. Il database è istituito anche con l'obiettivo di alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al decreto direttoriale INPS n. 8 del 10/4/2015.

TITOLO IV – CONTROLLI

Art. 19 – Premesse e finalità

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, in base all'articolo 11, comma 3 del DPCM 159/2013.
3. L'Attestazione ISEE riporta analiticamente anche le eventuali omissioni o difformità rilevate dall'INPS tramite l'Agenzia delle entrate o altre amministrazioni pubbliche in possesso di dati rilevanti per la DSU.
4. Il presente regolamento persegue tra l'altro lo scopo di rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio- economiche autodichiarate dagli utenti.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune quale ente erogatore esegue - singolarmente o mediante un apposito servizio comune - tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati da INPS e Agenzia delle entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, può inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13 del medesimo articolo 11.

Art. 20 - Controlli dell'Ente

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, ecc.), e la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale.
2. Il Comune attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: è effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'Attestazione ISEE, e consiste nella verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia risultanti all'anagrafe comunale;
 - b) controllo preventivo delle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, è facoltà dell'ufficio che riceve la domanda richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza rilevata;
 - c) controllo in via successiva:
 - ci) il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di istanze complessivamente pervenute nell'ambito di un medesimo procedimento, su un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia, e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore da parte del Responsabile, anche in relazione alla rilevanza economica del servizio per l'Ente e delle risorse disponibili per l'attività di controllo. Il campione verrà ricavato secondo criteri di casualità, assicurando imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo;
 - cii) il controllo mirato riguarda le dichiarazioni il cui valore ISEE è pari a zero;
 - ciii) il controllo mirato riguarda altresì singoli casi in cui sorgono ragionevoli dubbi sulla veridicità o attendibilità dei contenuti delle DSU, e per i quali il Responsabile del servizio ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - A) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o precedentemente dichiarati;

- B) nella manifesta inattendibilità o nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- C) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- D) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
- E) è considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione precedente, o ad altre amministrazioni pubbliche, qualora l'ufficio ne sia venuto a conoscenza.
3. L'ufficio precedente, al fine di effettuare i suddetti controlli, si avvale di banche dati che risultino direttamente accessibili, anche in via telematica; del supporto dell'ufficio tributi comunale e della Polizia Locale; delle amministrazioni certificanti, richiedendo conferma della corrispondenza tra i dati indicati nella dichiarazione e le informazioni contenute negli archivi; di convenzioni e protocolli operativi con il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza ed enti terzi.
4. L'ufficio precedente sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.
5. L'attività di controllo deve concludersi in forma scritta, ed essere acquisita nel fascicolo della pratica. Gli esiti dei controlli, non appena determinati, devono essere altresì registrati nella banca dati ISEE comunale.

Art. 21 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche è in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di eventuali errori o imprecisioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, valutando ad esempio:
- l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con la regolarizzazione o l'integrazione della dichiarazione.
2. Ricorrendo detta ipotesi, l'ufficio richiede al soggetto interessato di regolarizzare o integrare la dichiarazione sanabile entro un termine assegnato dal responsabile; il procedimento resterà sospeso fino alla scadenza assegnata.
3. Il mancato completamento/regolarizzazione della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta comunque la non ammissione al beneficio, o la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.
4. A norma della Legge 241/1990, si procede con l'invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a coloro che dall'accertamento risultano irregolari. L'interessato può partecipare al procedimento presentando osservazioni e controdeduzioni, che saranno valutate dall'Ente ove pertinenti. Il procedimento di controllo si conclude entro 60 (sessanta) giorni dal suo avvio con la comunicazione dell'esito definitivo all'interessato.
5. Qualora l'attività di controllo determini una modificazione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne a tutti gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
6. Qualora siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Eventuali dichiarazioni mendaci dovranno essere parimenti comunicate all'INPS.
7. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera risulta determinante ai fini dell'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile del settore interessato adotta provvedimento motivato di decadenza, o di sospensione dai benefici concessi, o di esclusione dal procedimento nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza del destinatario alla restituzione di quanto dovuto, nei termini indicati nella corrispondente comunicazione, sarà attivata la riscossione coattiva.
8. L'avvio del procedimento di decadenza/sospensione/non ammissione discende anche da eventuali rettifiche del valore ISEE comunicate direttamente dall'INPS.

Art. 22 – Sanzioni

1. Ferma restando la dovuta restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

Art. 23 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività del corrispondente atto deliberativo di approvazione.

2. A far data dall'entrata in vigore, è abrogata ogni disposizione precedentemente adottata e con esso incompatibile.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale modificazione dello stesso.

4. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono il calendario scolastico restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico in corso, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

5. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi comunali restano confermate fino all'eventuale scadenza prevista dal beneficio stesso e comunque fino all'approvazione – da parte della Giunta comunale, o degli Enti superiori dai quali il Comune agisce come ente erogatore – delle nuove modalità di accesso e/o di tariffazione.